

LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE DI
CHIGNOLO D'ISOLA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE DEI CONTENUTI

ART. 1	Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale.....	3
ART. 2	Campo di applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela dell'inquinamento acustico	3
ART. 3	Prescrizioni per contesti urbani di nuovo impianto	4
ART. 4	Prescrizioni per contesti urbani ad assetto consolidato	5
ART. 5	Cambiamento di destinazione d'uso: vincoli finalizzati alla protezione dall'inquinamento acustico	5
ART. 6	Ulteriori prescrizioni da osservare per edifici ed insediamenti in cui si prevedano macchinari, impianti ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale	6
ART. 7	Ulteriori prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici particolareggiati	6
ART. 8	Prescrizioni da osservare in sede di progettazione di infrastrutture di trasporto	7
ART. 9	Tutela dall'inquinamento acustico per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia.....	7
ART. 10	Relazione di impatto acustico in sede di istanza per la formazione di strumenti urbanistici preventivi	8
ART. 11	Previsione di impatto acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti già soggetti a valutazione di impatto ambientale	8
ART. 12	Previsione di impatto acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto.....	9
ART. 13	Valutazione previsionale del clima acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere soggette a particolari protezioni dall'inquinamento acustico.....	10
ART. 14	Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività di natura produttiva, commerciale, sportiva e ricreativa	11
ART. 15	Attività temporanee.....	11
ART. 16	Sanzioni amministrative.....	12

ART. 1 Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio comunale

1. L'azione amministrativa del Comune di Chignolo d'Isola (BG) è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
2. Il territorio del Comune di Chignolo d'Isola (BG) è suddiviso in zone acusticamente omogenee, definite all'articolo 2 del D.P.C.M. 1/3/91 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", ed individuate in accordo a quanto indicato:
 - dalla deliberazione della giunta regionale del 25/6/93 n. 5/37724 "*Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale*" e da
 - dalla legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 "*Norme in materia di inquinamento acustico*"
3. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Chignolo d'Isola (BG) e i relativi usi del patrimonio edilizio concorrono a garantire il rispetto dei valori limite definiti agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del D.P.C.M. 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e successive integrazioni:
 - di emissione;
 - assoluti di immissione;
 - differenziali di immissione;
 - di attenzione;
 - di qualità.
4. L'aggiornamento o la modificazione della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale, oppure all'atto di varianti specifiche o generali del PRG.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre finalizzate al recepimento, attraverso la disciplina urbanistica, dei principi immediatamente eseguibili prescritti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", con particolare riferimento al comma 5, lettera e) dell'articolo 2, agli articoli 6 e 8 e al comma 2 dell'articolo 14.

ART. 2 Campo di applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela dell'inquinamento acustico

1. L'ambito di applicazione delle disposizioni di tutela dall'inquinamento acustico comprende l'intero territorio comunale sulla base dei limiti prescritti dalla zonizzazione acustica, con la sola esclusione degli assi stradali di intensa o grande viabilità e i parcheggi, in quanto essi stessi considerati come sorgenti di rumore.

ART. 3 Prescrizioni per contesti urbani di nuovo impianto

1. L'utilizzazione edificatoria dei suoli è subordinata all'esistenza e/o alla previsione di un clima acustico in cui sia garantito il rispetto dei valori limite prescritti dalla zonizzazione acustica, ovvero all'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme ai suddetti valori.
2. Nei medesimi casi di cui all'articolo precedente dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni relativi ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. 5/12/97 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" e dall'articolo 7 della legge regionale del 10/8/2001 - n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*".
3. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico si dovrà fare riferimento, oltre che allo stato di fatto, anche alle opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal PRG e/o dagli strumenti di pianificazione territoriale o di programmazione sovra ordinati, in grado di modificare il clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento.
4. Per il conseguimento di un clima acustico conforme ai valori limite assoluti e differenziali di immissione dovrà essere prescritta dall'Amministrazione Comunale la realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, sia ponendone l'attuazione a carico di chi intenda dare corso all'utilizzazione edificatoria dei suoli, sia, quando del caso, assumendone la realizzazione a propria cura.
5. La relazione di impatto acustico da presentare è disciplinata dall'articolo 10 delle presenti norme.
6. Nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione in facciata ove le modalità costruttive e/o impiantistiche delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse il rispetto dei suddetti valori limite.

ART. 4 Prescrizioni per contesti urbani ad assetto consolidato

1. Nelle zone ad assetto urbanistico consolidato l'utilizzazione edificatoria dei suoli in attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati dovrà essere improntata al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione prescritti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale
2. Nei medesimi casi di cui all'articolo precedente dovrà essere verificata il rispetto delle prescrizioni relativi ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, così come specificato dal D.P.C.M. 5/12/97 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" e dall'articolo 7 della legge regionale n.13 del 10/8/2001.
3. Nel caso di Piani di Recupero attuati, anche parzialmente, per demolizione e ricostruzione, la distanza dalle sorgenti di rumorosità (con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità) da mantenere con la nuova edificazione, in assenza di dispositivi di protezione passiva, dovrà garantire il conseguimento del massimo livello di attenuazione possibile della rumorosità in facciata, compatibilmente con la conformazione geometrica dell'area di intervento.
4. Nel caso di Piani di Recupero attuati mediante conservazione degli edifici, il riuso a fini residenziali resta subordinato al conseguimento all'interno delle stesse al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali; in presenza di complessi polifunzionali, le funzioni residenziali non potranno in ogni caso trovare collocazione negli edifici, o loro parti, più esposti a sorgenti di rumorosità ambientale esistenti o previste.
5. La relazione di impatto acustico da presentare è disciplinata dall'articolo 10 delle presenti norme.
6. Nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione in facciata ove le modalità costruttive e/o impiantistiche delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse il rispetto dei suddetti valori limite.

ART. 5 Cambiamento di destinazione d'uso: vincoli finalizzati alla protezione dall'inquinamento acustico

1. Eventuali cambiamenti di destinazione d'uso di comparti edificati saranno soggetti alla preventiva produzione di adeguata relazione, così come indicato dal successivo articolo 10.
2. In assenza dei requisiti prescritti non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 Ulteriori prescrizioni da osservare per edifici ed insediamenti in cui si prevedano macchinari, impianti ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale

1. Per gli insediamenti esistenti o futuri in cui si prevedano macchinari, impianti, funzioni ed attività in grado di provocare inquinamento acustico e/o incremento della rumorosità ambientale, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico di cui dall'articolo 10, è necessaria la preventiva dimostrazione e relativa verifica del rispetto dei limite di emissione previsti dall'articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e successive integrazioni.
2. I rilevamenti finalizzati alle verifiche dei valori di cui al comma precedente sono da attuarsi in accordo dall'articolo 2, comma 3 del D.P.C.M. 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" e successive integrazioni.

ART. 7 Ulteriori prescrizioni da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici particolareggiati

1. In sede di presentazione di Piani Particolareggiati, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, oltre alla presentazione della relazione di impatto acustico di cui dall'articolo 10, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto ad una delle classi di zonizzazione acustica previste, ovvero alla suddivisione dello stesso in sotto comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).
2. Per i suddetti Piani dovrà essere inoltre tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto di progetto. In particolare dovranno essere osservati i distacchi dalle strade e dalle sorgenti mobili o fisse in grado di garantire lo standard acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.
3. L'approvazione dei Piani Particolareggiati comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica.

ART. 8 Prescrizioni da osservare in sede di progettazione di infrastrutture di trasporto

1. In sede di progettazione e realizzazione di nuovi assi stradali caratterizzati da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 1000 veicoli/ora e di linee di trasporto su sede propria e tratte ferroviarie dovranno essere predisposti idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto a protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, in grado di garantire i livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o almeno in facciata agli edifici esistenti o di progetto, come previsto dal D.M. 29/11/2000 e dall'articolo 9 della legge regionale n.13 del 10/8/2001.
2. Nell'ambito di tali interventi dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di protezione dal rumore, nonché l'esecuzione degli stessi, con relazione di calcolo degli effetti di mitigazione previsti.
3. Nella progettazione planovolumetrica di insediamenti di nuovo impianto in fregio alle infrastrutture di cui al presente articolo, si dovrà tener conto del grado di efficacia dei dispositivi di mitigazione previsti a completamento delle infrastrutture medesime, al fine di garantire il conseguimento dei prescritti livelli di esposizione in facciata agli edifici di progetto.

ART. 9 Tutela dall'inquinamento acustico per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia

1. Le disposizioni delle presenti normative trovano applicazione anche per gli interventi disciplinati da asseverazione edilizia; ciò implica che la dichiarazione di conformità alla strumentazione urbanistica e regolamentare garantisca e documenti il rispetto di ogni prescrizione dettata a tutela dell'inquinamento acustico sia relativamente alla protezione dell'edificio oggetto dell'intervento, sia relativamente alla protezione degli edifici ed insediamenti adiacenti esposti ad eventuali sorgenti di rumorosità previste all'interno dell'edificio od insediamento oggetto della trasformazione disciplinata da asseverazione edilizia.

ART. 10 Relazione di impatto acustico in sede di istanza per la formazione di strumenti urbanistici preventivi

1. Ai Piani Particolareggiati, ai Piani di Recupero ed ai progetti di nuovi insediamenti produttivi e/o artigianali dovrà essere allegata una relazione di valutazione e/o impatto acustico redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della legge 26/10/95 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*".
2. **La documentazione di previsione d'impatto e la documentazione per la valutazione di clima acustico saranno redatte in conformità a quanto riportato nell'articolo 5 della legge regionale del 10/8/2001 – n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*"**
3. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno essere progettate ed attuate contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica risultino destinate.

ART. 11 Previsione di impatto acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti già soggetti a valutazione di impatto ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 1 e 2, i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. I competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
 - discoteche e locali notturni;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove vengano installati macchinari e impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi.
3. La relazione di impatto acustico sarà redatta da un tecnico competente (articolo 2 comma 6 della legge 447/95).
4. La relazione di impatto acustico sarà redatta in conformità a quanto riportato nell'articolo 5 della legge regionale del 10/8/2001 – n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*"
5. L'approvazione dei relativi progetti è subordinata all'esito positivo della valutazione dell'impatto acustico.

ART. 12 Previsione di impatto acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere stradali ed infrastrutture di trasporto

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 1 e 2, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti concernenti gli aspetti costruttivi, le soluzioni tecnologiche e la scelta di materiali (barriere antirumore, asfalti fonoassorbenti, ...) atti a minimizzare gli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti.
2. Le infrastrutture di trasporto soggette a quanto esposto al comma precedente sono:
 - gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E ed F, secondo la classificazione di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - le ferrovie e gli altri sistemi di trasporto su rotaia;
3. La valutazione di impatto acustico sarà redatta da un tecnico competente (articolo 2 comma 6 della legge 447/95),
4. La valutazione di impatto acustico sarà redatta in conformità a quanto riportato nell'articolo 5 della legge regionale del 10/8/2001 – n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*"
5. Lo studio dell'impatto acustico dovrà tenere conto degli elementi che concorrono a determinare l'effettivo clima acustico, in particolare: l'assorbimento atmosferico e le condizioni meteorologiche, la variazione stagionale della vegetazione.
6. Lo studio dovrà inoltre dimostrare l'efficacia degli accorgimenti a progetto atti a ridurre l'impatto acustico.
7. Nel caso di ricorso ad asfalti fonoassorbenti dovrà essere valutata preventivamente, con apposita relazione di calcolo, l'efficacia acustica del provvedimento nei confronti delle aree disturbate, tenuto conto della prevedibile variazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato.
8. Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica nelle aree confinanti, i piani di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione, ed il progetto esecutivo dovrà risultare dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

ART. 13 Valutazione previsionale del clima acustico da produrre in sede di presentazione dei progetti per la formazione di opere soggette a particolari protezioni dall'inquinamento acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 3, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - scuole e asilo nido;
 - ospedali;
 - case di cura, di convalescenza, di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui agli articoli 11 e 12 delle presenti norme.
2. Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 sono altresì soggette tutte le istanze di concessione edilizia concernenti destinazioni residenziali e attività terziarie, se previste in aree in cui non risultino soddisfatti i livelli massimi di esposizione al rumore previsti dalla zonizzazione acustica.
3. La valutazione previsionale del clima acustico sarà redatta da un tecnico competente (articolo 2 comma 6 della Legge 447/95).
4. La valutazione previsionale del clima acustico sarà redatta in conformità a quanto riportato nell'articolo 5 della legge regionale del 10/8/2001 – n.13 *“Norme in materia di inquinamento acustico”*

ART. 14 Valutazione di impatto acustico da produrre in sede di domande relative alle attività di natura produttiva, commerciale, sportiva e ricreativa

1. Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95, comma 4, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico le domande per:
 - il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - il rilascio delle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
2. La relazione d'impatto acustico sarà redatta, da un tecnico competente (articolo 2 comma 6 della Legge 447/95).
3. La relazione d'impatto acustico sarà redatta in conformità a quanto riportato nell'articolo 5 della legge regionale del 10/8/2001 – n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*".
4. L'approvazione della relativa istanza è subordinata alla positiva valutazione di impatto acustico.

ART. 15 Attività temporanee

1. Si intendono per attività temporanee tutte quelle attività di natura lavorativa, sportiva, sociale e culturale che, pur essendo presenti solo per archi temporali limitati, sono specifiche sorgenti di rumore. In particolare sono da considerarsi attività temporanee: i cantieri edili, la manifestazioni sociali e culturali, le feste popolari, i parchi divertimenti di natura temporanea, i mercati comunali.
2. Tutte le attività sopra menzionate possono conseguite, prima della loro attivazione, specifica Autorizzazione del Sindaco in deroga ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, qualora si presuma che esse provochino livelli di rumorosità superiore ai detti limiti.
3. Il Sindaco può comunque avvalersi della facoltà di verificare che siano rispettate le direttive CEE recepite con D.M. 28/11/1987 n. 577 e successive integrazioni e che sia prevista l'utilizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per minimizzare l'impatto acustico sul territorio derivante dall'attività stessa.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/ 1995 il comune si attiene alle modalità di cui all'articolo 8 commi 2 e 3 della legge regionale 10/8/2001 – n.13.

ART. 16 Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste:

- all'articolo 10 della Legge 447/95;
- all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2001 – n-.13;

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitate dal Comune, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 comma 4 della legge 447/95; i relativi proventi sono destinati ai piani di risanamento acustico.